

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale è scaduto il 10 ottobre 2006.

⁽¹⁾ GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

Ricorso proposto il 7 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-191/08)

(2008/C 171/41)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e A. Caeiros, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare, in via principale, che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE ⁽¹⁾, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 38, n. 1, della detta direttiva 2004/83/CE.
- Dichiarare, in subordine, che non avendo comunque comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 38, n. 1, della detta direttiva 2004/83/CE.
- Condannare Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 10 ottobre 2006.

⁽¹⁾ GU L 304, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Lituania (Repubblica di Lituania) il 14 maggio 2008 — Inga Rinau

(Causa C-195/08)

(2008/C 171/42)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Corte suprema di Lituania

Parti

Ricorrente: Inga Rinau

Altra parte nel procedimento: Michael Rinau

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una parte interessata, ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 2201/2003 ⁽¹⁾, possa domandare il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, senza che sia stata proposta una domanda di riconoscimento della decisione.
- 2) In caso di soluzione affermativa alla prima questione, in che modo il giudice nazionale, nel momento in cui esamina la domanda di non riconoscimento della decisione presentata dalla persona nei confronti della quale la decisione è esecutiva, debba dunque applicare l'art. 31, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, che dispone che «(...) in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni».
- 3) Se il giudice nazionale dinanzi al quale il titolare della responsabilità genitoriale ha presentato la domanda di non riconoscimento della decisione del giudice dello Stato membro d'origine che prescrive il rientro del minore, con lui residente, nello Stato d'origine, per la quale è stato rilasciato un certificato ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 2201/2003, la debba esaminare ai sensi delle disposizioni del capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento n. 2201/2003, come previsto dall'art. 40, n. 2, del suddetto regolamento.
- 4) Chiarire il significato della condizione stabilita all'art. 21, n. 3, del regolamento n. 2201/2003 «fatta salva la sezione 4 del presente capo».
- 5) Se l'adozione di una decisione che prescrive il rientro del minore e il rilascio del certificato di cui all'art. 42 del regolamento n. 2201/2003 da parte del giudice dello Stato membro d'origine, dopo che il giudice dello Stato membro nel quale il minore è trattenuto illecitamente abbia emanato una decisione che prescrive il rientro del minore nello Stato d'origine, sia conforme agli obiettivi e alle procedure di cui al regolamento n. 2201/2003.

6) Se il divieto di riesame della competenza del giudice d'origine di cui all'art. 24 del regolamento n. 2201/2003 significhi che il giudice nazionale dinanzi al quale è stata presentata domanda di riconoscimento o di non riconoscimento della decisione emanata da un giudice straniero, che non può riesaminare la competenza del giudice dello Stato membro d'origine e che non ha individuato altri motivi di non riconoscimento delle decisioni stabiliti all'art. 23 del regolamento n. 2201/2003, debba riconoscere la decisione del giudice dello Stato membro d'origine che prescrive il rientro del minore, se il giudice dello Stato membro d'origine non ha rispettato il procedimento stabilito dal regolamento ai fini di risolvere la questione del rientro del minore;

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

ricevuto formazioni distinte, l'insegnamento dello snowboard in Francia può essere impartito solo da maestri di sci.

La ricorrente sostiene che il rifiuto di autorizzare l'accesso alla sola professione di maestro di snowboard non può essere giustificato sulla base dei principi fondamentali della libera circolazione delle persone, della libera prestazione dei servizi e del diritto di stabilimento. La Commissione ritiene inoltre che non siano soddisfatte le quattro condizioni cumulative derogatorie — non discriminazione, motivi imperativi d'interesse generale, idoneità a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e presa in considerazione del principio di proporzionalità — elaborate dalla giurisprudenza della Corte per giustificare un'eventuale restrizione a tali principi.

(¹) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25).

Ricorso proposto il 15 maggio 2005 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-200/08)

(2008/C 171/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. A. Bordes e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, negando ai maestri tedeschi e britannici di snowboard la possibilità di insegnare tale sola disciplina in Francia e non menzionando nel decreto 4 maggio 1995, modificato, i diplomi di maestro di snowboard acquistati in altri Stati membri, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa spettanti tanto in forza degli artt. 39, 43 e 49 del Trattato CE, quanto dell'art. 6 della direttiva 92/51/CEE (¹);
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sebbene in diversi Stati membri l'insegnamento dello sci e dello snowboard possa essere impartito da professionisti che hanno

Ricorso proposto il 20 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-209/08)

(2008/C 171/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig.ra Maria Condou Durande, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/81/CE, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (¹) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 17 di tale direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.